

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO MEDIAZIONE CREDITIZIA

Versione	Data di emanazione	Stato	Descrizione
Versione rev 02	10/07/2024	In vigore	Viene incorporata la trasparenza
Versione rev 01	20/05/2024	Abrogata	Il versione del documento
Versione rev 00	01/03/2018	Abrogata	Prima versione del documento

Redattore:		Approvato da:	
Responsabile compliance	09 luglio 2024	Amministratore delegato	10 luglio 2024

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005 e del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Ragione sociale e forma giuridica:	FINARTCNA SRL
Sede legale e sede amministrativa:	VIA L. ALAMANNI, 23 FIRENZE
N. Iscrizione OAM:	M179
N. iscrizione nel Registro delle Imprese:	PI026/4446
N. Iscrizione CCIAA	03946440488
Capitale sociale:	€ 120.000
Sito internet:	www.finartcna.it
Email:	amministrazione@finartcna.it
Indirizzo PEC:	finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività con la quale un soggetto iscritto nell'apposito Albo dei Mediatori creditizi presso l'Oam mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; banche o intermediari finanziari che ai sensi del Testo Unico Bancario sono abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono: attività di concessione di crediti, rilascio di garanzie sostitutive del credito, impegni di firma, locazione finanziaria, factoring, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate.

Nell'attività di mediazione creditizia è compresa la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dal Cliente, lo svolgimento di una prima istruttoria, l'inoltro della richiesta all'intermediario finanziario e la relativa attività di consulenza.

Al Mediatore Creditizio è vietato: concludere contratti di finanziamento; effettuare per conto dell'intermediario finanziario o della banca l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; effettuare qualsiasi forma di pagamento e/o incasso di denaro contante o di altri mezzi di pagamento o titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati e firmati dall'intermediario finanziario/banca o dal Cliente.

Il Mediatore Creditizio, in ragione delle caratteristiche della sua attività, che consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può offrire o prestare al Cliente garanzia circa l'ottenimento del finanziamento da quest'ultimo richiesto.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1) Al mediatore Creditizio è dovuto da parte del cliente un compenso fisso (vedi allegato1), che sarà fatturato a prescindere dalla positiva conclusione del Contratto di Finanziamento. Il Compenso fisso e' esente Iva ai sensi dell'Art.10 punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73 **da pagarsi al più tardi entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del contratto con assegno bancario intestato a Finart Cna o bonifico bancario**. Il corrispettivo dovuto comprende anche l'analisi del fabbisogno finanziario.

2) E' dovuto pure un compenso variabile (vedi allegato1), anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del contratto ma entro i successivi 6(sei) mesi. Il compenso variabile e' esente Iva ai sensi dell'Art.10 punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73. **Il compenso variabile dovrà essere corrisposto al mediatore entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'erogazione previa emissione di fattura da parte del mediatore.**

3) Il Cliente è obbligato, a prescindere dalla concessione del finanziamento, al rimborso delle spese documentate sostenute dal Mediatore Creditizio in adempimento del contratto di mediazione. A titolo esemplificativo rientrano tra le spese rimborsabili dettagliate nella fattura : spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc..

4) Il cliente nel caso in cui intenda **recedere dal contratto** entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione ne dà comunicazione al Mediatore Creditizio a mezzo lettera raccomandata o per PEC o Email. E' dovuto comunque il rimborso delle spese documentate di cui al precedente punto 3. Successivamente a tale termine ma prima della delibera bancaria a fronte del recesso è trattenuto anche il compenso fisso di cui al punto 1 e le spese di cui al punto 3.

5) **Rinuncia al finanziamento** dopo delibera bancaria: nel caso in cui il cliente per sua motivazione, intenda rinunciare al finanziamento/agevolazione già deliberato dovrà corrispondere al mediatore per il lavoro svolto (esame della pratica, predisposizione della documentazione e quant'altro) quanto indicato ai punti 1) e 3), e il 50% di quanto indicato al punto 2)

TARiffe PER MEDIAZIONE RELATIVA A PRATICHE DI FINANZIAMENTO

Per importi di finanziamento fino a 25.000 euro (importi massimi previsti):

	Spese di istruttoria	Provvigione a buon esito
Soci CNA	€ 400	Non prevista
Non soci CNA	€ 700	Non prevista

Per importi di finanziamento superiori a 25.000 euro (importi massimi previsti):

	Spese di istruttoria	Provvigione a buon esito
Soci CNA	€ 200	2% dell'importo erogato
Non soci CNA	€ 500	2% dell'importo erogato

Consulenza ed assistenza particolari da definire al momento dell'avvio della pratica

Il Compenso fisso e' esente Iva ai sensi dell'Art.10, punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73. E' dovuto pure un compenso variabile anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei). Il compenso variabile e' esente Iva ai sensi dell'Art.10, punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73.

OBBLIGHI CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare presso i locali del Mediatore, l'Avviso contenente le Principali norme di Trasparenza, il presente foglio Informativo con le informazioni sul mediatore e il fac-simile del contratto di mediazione.

Qualora la mediazione avvenga fuori dalla sede legale del Mediatore, il Cliente ha diritto di ricevere l'Avviso con le Principali norme di Trasparenza e il Foglio Informativo prima della conclusione del contratto di mediazione.

Il Cliente, su sua richiesta, ha diritto di avere copia del contratto di mediazione, senza termini o condizioni, prima della conclusione del contratto di mediazione, contenente la sintesi delle condizioni contrattuali. La consegna della copia del contratto di mediazione non impegna le parti alla stipula del contratto stesso. Il contratto di mediazione ha durata di 6 (sei) mesi dalla sua sottoscrizione mentre il termine di esecuzione del servizio è di 12 mesi.

Il contratto di mediazione avrà esecuzione dal momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente del compenso di cui al precedente punto 1)

Il Cliente garantisce la veridicità e autenticità dei documenti consegnati al Mediatore e delle informazioni trasmesse allo stesso e si impegna a mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le notizie necessarie per poter adempiere al contratto, come ad esempio l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico del Cliente, protesti, procedure esecutive, ipoteche e iscrizioni a suo carico.

La valutazione del merito creditizio del Cliente è di esclusiva competenza dell'intermediario finanziario o banca.

Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività nel rispetto dei principi di neutralità, diligenza professionale, correttezza, buona fede e riservatezza.

Il Mediatore Creditizio non è legato ad alcuna delle parti che mette in relazione con le quali non può detenere rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa il rispetto da parte dell'intermediario finanziario, delle risultanze derivate da mere simulazioni di finanziamento svolte da lui stesso durante l'Analisi del fabbisogno finanziario.

Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa la positiva conclusione dell'attività di mediazione creditizia e, di conseguenza, non assume alcuna garanzia circa la favorevole deliberazione da parte della Banca od Intermediario a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento, ivi compreso il rispetto della relativa tempistica.

Le controversie riguardanti l'esistenza, la validità, l'estinzione, interpretazione, esecuzione (ad eccezione di quelle concernenti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al mediatore), saranno deferite all'organismo deputato alla gestione delle conciliazioni presso la Camera di Commercio di Firenze.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

Le controversie relative al contratto di mediazione, ad eccezione di quelle concernenti il mancato pagamento nei termini dei corrispettivi dovuti, saranno deferite alla decisione dell'organismo deputato alla gestione delle conciliazioni presso la Camera di Commercio di Firenze.

La vigente normativa non prevede per il richiedente la mediazione creditizia la possibilità di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per dissidi sorti direttamente con il mediatore, quale è Finart CNA, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF per controversie sorte con un suo cliente.

Definizioni

Intermediari finanziari o Banche: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale come previsto dal Testo Unico bancario.

Cliente: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario: l'attività del Mediatore Creditizio è finalizzata a mettere in relazione il Cliente con la Banca o l'Intermediario Finanziario e consiste in una attività di istruttoria e di consulenza in particolare:

analisi delle esigenze finanziarie del Cliente,

- individuazione della forma di finanziamento più consona alle esigenze del cliente,
- ricerca dell'intermediario finanziatore o banca,
- simulazione di piani di rimborso in funzione della forma di finanziamento,
- valutazione della capacità di rimborso del Cliente, tenendo conto dell'attività del cliente,
- elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od Intermediario Finanziario erogante,
- predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento,
- assistenza al Cliente anche presso la Banca o l'Intermediario Finanziario erogante, durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di finanziamento, la sua eventuale integrazione, la deliberazione e l'erogazione dello stesso.

Locale aperto al pubblico: è il locale delle varie unità operative del mediatore creditizio.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede del mediatore o da altre unità operative.

OAM: organismo che gestisce gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi e provvede alla loro iscrizione nei rispettivi elenchi, costituiti in seguito alla riforma introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge